

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1986

che adotta un programma di ricerca nel settore dei materiali (materie prime e materiali avanzati) (1986-1989)

(86/235/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che a norma dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito, tra l'altro, di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita ;

considerando che nella risoluzione del 14 gennaio 1974, concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia ⁽³⁾, il Consiglio ha sottolineato la necessità di fare adeguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili ;considerando che nella risoluzione del 25 luglio 1983 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha adottato un primo programma quadro (1984-1987) per attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione, di cui due degli obiettivi principali sono oggetto del presente programma, e precisamente la competitività industriale e la migliore gestione delle materie prime ;

considerando che la disponibilità economica di materie prime e materiali avanzati è indispensabile per mantenere la competitività industriale nella Comunità ;

considerando che il programma nel settore del riciclo dei rifiuti urbani ed industriali, adottato con la decisione 79/968/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 83/634/CEE ⁽⁶⁾, e il programma nel settore delle materie prime comprendente i seguenti sottoprogrammi : « Metalli e sostanze minerali », « Il legno come materia prima rinnovabile », « Riciclo dei metalli non ferrosi » e « Sostituzione e tecnologia dei materiali », approvato con la decisione 82/402/CEE ⁽⁷⁾, hanno dato buoni risultati e aperto prospettive promettenti per gli obiettivi fissati ;considerando che con la decisione 84/197/CEE ⁽⁸⁾ il Consiglio ha adottato un'azione concertata della Comu-

nità economica europea nel settore dell'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici e di altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali ;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri specifici necessari all'adozione della presente decisione ;

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il proprio parere sulla proposta della Commissione.

DECIDE :

Articolo 1

1. La Comunità realizza, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1986, un programma di ricerca nel settore dei materiali (materie prime e materiali avanzati) quale figura in allegato.
2. Il programma è realizzato tramite contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria, attività di coordinamento e di formazione ed un'azione concertata come indicato in allegato.

Articolo 2

1. L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma è di 70 milioni di ECU, comprese le spese relative ad un organico di ventitré agenti.

Una ripartizione indicativa di questo importo per i sottoprogrammi figura in allegato.

2. Alla luce dell'esperienza acquisita durante la realizzazione del programma, la Commissione è autorizzata, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 3, a trasferire stanziamenti da un sottoprogramma ad un altro, a condizione che tali trasferimenti non implicino differenze superiori al 15 % rispetto allo stanziamento previsto nell'allegato per ciascun sottoprogramma.

*Articolo 3*La Commissione è responsabile della realizzazione del programma. Essa è coadiuvata dal comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento « Materie prime e materiali », istituito dalla decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE ⁽⁹⁾.⁽¹⁾ GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 76.⁽²⁾ GU n. C 354 del 31. 12. 1985, pag. 6.⁽³⁾ GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 20. 11. 1979, pag. 19.⁽⁶⁾ GU n. L 357 del 21. 12. 1983, pag. 33.⁽⁷⁾ GU n. L 174 del 21. 6. 1982, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 23.⁽⁹⁾ GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.

Articolo 4

Un riesame del programma è effettuato alla fine del secondo anno. Alla luce di tale riesame la Commissione potrà presentare, secondo le procedure appropriate, una proposta al Consiglio relativa ad un nuovo programma quadriennale che sostituirebbe il programma attuale all'inizio del terzo anno.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda le azioni concertate e conformemente ad una procedura che la Commissione stabilisce previa consultazione del comitato di cui all'articolo 3, gli Stati membri partecipanti e la Comunità si scambiano periodicamente tutte le informazioni utili per l'esecuzione delle ricerche inerenti a dette azioni.

Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini del coordinamento. Inoltre, essi fanno in modo di informare la Commissione sulle ricerche analoghe in programma o in corso di esecuzione da parte di organizzazioni che non dipendono da essi. Un'informazione è considerata riservata se richiesta dallo Stato membro che la fornisce.

2. Al termine del programma la Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 3, invia agli Stati membri ed al Parlamento europeo una relazione riassuntiva sull'esecuzione e sui risultati delle azioni concertate.

La Commissione pubblica la relazione di cui al primo comma sei mesi dopo il suo invio agli Stati membri a condizione che nessuno Stato membro faccia obiezione. Se uno Stato membro fa un'obiezione la relazione è distribuita, con l'accordo del comitato di cui all'articolo 3, soltanto agli istituti ed imprese che ne facciano richiesta e le cui attività di ricerca o di produzione giustifichino l'accesso ai risultati della ricerca ottenuti nel quadro delle azioni concertate. La Commissione prende le disposizioni necessarie affinché il contenuto della relazione rimanga riservato e non sia divulgato a terzi.

Articolo 6

1. Conformemente all'articolo 228 del trattato, il Consiglio ha la facoltà di concludere accordi con paesi terzi, in particolare con quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), al fine di associarli integralmente o parzialmente a questo programma.

2. La presente decisione autorizza la Commissione a negoziare gli accordi di cui al paragrafo 1.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G.M.V. VAN AARDENNE

ALLEGATO**I. MATERIE PRIME PRIMARIE (METALLI E SOSTANZE MINERALI)**

Per questo sottoprogramma è stanziata una somma di 20 milioni di ECU.

Il sottoprogramma comprende i seguenti settori di ricerca :

1. **Prospezione**
 - 1.1. Giacimentologia
 - 1.2. Metodi di prospezione geochimica
 - 1.3. Metodi di prospezione geofisica
 - 1.4. Telerilevamento.

2. **Tecnologia mineraria**
 - 2.1. Frantumazione della roccia
 - 2.2. Meccanica delle rocce e stabilità dei terreni nelle miniere in sotterraneo e all'aperto
 - 2.3. Applicazione della robotica nelle miniere
 - 2.4. Problemi di profondità
 - 2.5. Modelling delle operazioni minerarie.

3. **Trattamento dei minerali**
 - 3.1. Sviluppo di processi per trattare risorse intra ed extracomunitarie : minerali complessi e poveri
 - 3.2. Processi metallurgici (ciclo idro e pirometallurgico)
 - 3.3. Modelling e controllo del trattamento dei minerali
 - 3.4. Minerali industriali.

II. MATERIE PRIME SECONDARIE

Per questo sottoprogramma è stanziata una somma di 10 milioni di ECU.

Questo importo comprende la somma di 250 000 ECU per l'estensione dell'azione concertata (COST 84 bis) menzionata al punto 2.4.

Il sottoprogramma comprende i seguenti settori di ricerca :

1. **Riciclo dei metalli non ferrosi**
 - 1.1. Caratterizzazione dei metalli e delle leghe contenute in rottami e residui
 - 1.2. Perfezionamento dei processi fisici di separazione
 - 1.3. Sviluppo di processi perfezionati e di tecnologie avanzate (idro e pirometallurgici)
 - 1.4. Sviluppo di tecniche di affinazione migliorate per metalli e leghe secondarie
 - 1.5. Arricchimento delle leghe secondarie per portarle a livello di quelle primarie
 - 1.6. Processi di fabbricazione di leghe semilavorate a partire da rifiuti contenenti titanio, tungsteno, molibdeno, alluminio, ecc.

2. **Riciclo e valorizzazione di rifiuti**
- 2.1. Modelling dei rifiuti prodotti, campionatura e analisi (attività di coordinamento)
- 2.2. Tecnologie di riciclo :
 - Processi di separazione e di recupero
 - Valorizzazione e impiego dei prodotti di recupero
- 2.3. Tecnologie integrate per la valorizzazione di rifiuti :
 - Digestione anaerobica, compostaggio e altri trattamenti aerobici (attività di coordinamento)
 - Produzione di sostanze chimiche — trattamento termico di rifiuti (principalmente coordinamento, ma anche ricerca au base contrattuale per progetti altamente specifici)
- 2.4. Utilizzazione di sottoprodotti contenenti lignocellulosa per l'alimentazione animale (azione concertata COST 84 bis).

III. IL LEGNO, COMPRESO IL SUGHERO, COME MATERIA PRIMA RINNOVABILE

Per questo sottoprogramma è stanziata una somma di 10 milioni di ECU.

Il sottoprogramma comprende i seguenti settori di ricerca :

1. **Produzione del legno**
- 1.1. Miglioramento genetico delle essenze forestali e conservazione delle risorse genetiche
- 1.2. Protezione nei confronti dei danni derivanti da agenti biotici e abiotici e incendi
- 1.3. Uso più razionale dei terreni (solo coordinamento)
- 1.4. Inventari forestali (solo coordinamento).
2. **Abbattimento, deposito e trasporto del legno**
- 2.1. Organizzazione delle operazioni di abbattimento e sviluppo di macchinario per l'abbattimento
- 2.2. Abbattimento, trattamento, deposito e trasporto.
3. **Il legno come materia prima**
- 3.1. Caratteristiche, protezione e miglioramento del legno e dei pannelli a base di legno
- 3.2. Messa a punto di tecniche di verifica e di qualificazione.
4. **Lavorazione meccanica del legno e impiego di prodotti finiti in legno**
- 4.1. Processi meccanici di trasformazione e di fabbricazione
- 4.2. Processi di essiccazione
- 4.3. Impiego nella costruzione del legno e dei materiali a base di legno
- 4.4. Altri impieghi di prodotti finiti di legno.
5. **Fabbricazione e lavorazione di pasta e carta e prodotti chimici a base di legno**
- 5.1. Chimica fisica ed organica del processo di sfibratura
- 5.2. Riduzione chimica-meccanica in pasta (pasta ad alta resa)
- 5.3. Processi di riduzione in pasta usando legno di bassa qualità
- 5.4. Sostituti per le fibre legnose e additivi
- 5.5. Riciclo delle fibre
- 5.6. Processo di produzione di carta e cartone
- 5.7. Prodotti per usi chimici ricavati dal legno.

IV. MATERIALI AVANZATI (EURAM)

Per questo sottoprogramma è stanziata una somma di 30 milioni di ECU.

Il sottoprogramma comprende i seguenti settori di ricerca :

1. **Materiali metallici**
 - 1.1. Leghe leggere a base di alluminio
 - 1.2. Leghe leggere a base di magnesio
 - 1.3. Leghe leggere a base di titanio
 - 1.4. Materiali per l'elettronica e i contatti elettrici
 - 1.5. Materiali magnetici
 - 1.6. Materiali per il rivestimento di superfici destinati a componenti di taglio e di lavorazione
 - 1.7. Prodotti di colata a strato sottile.
2. **Ceramica tecnica**
 - 2.1. Ottimizzazione della ceramica
 - 2.2. Studio dell'interfaccia metallo/ceramica : cermeti
 - 2.3. Studio di materiali compositi di ceramica con fibre o whiskers
 - 2.4. Comportamento della ceramica tecnica a temperatura elevata.
3. **Materiali compositi**
 - 3.1. Compositi a matrice organica
 - 3.2. Compositi a matrice metallica
 - 3.3. Compositi a matrice ceramica
 - 3.4. Altri materiali avanzati per applicazioni specifiche.

Le ricerche effettuate nell'ambito del sottoprogramma hanno come obiettivo la definizione degli elementi di base di una politica comunitaria di sostegno alla ricerca e allo sviluppo dei materiali avanzati e di coordinamento dei programmi nazionali.

A tal fine si procederà ogni due anni a :

- una valutazione per settore della capacità europea, nazionale e comunitaria, di ricerca e sviluppo dei materiali avanzati, rispetto alla capacità tecnologica del Giappone e degli Stati Uniti ;
 - un'analisi e previsione a medio termine delle esigenze dei vari settori dell'industria europea, se necessario in relazione ad altri programmi comunitari che comportano degli aspetti relativi ai materiali.
-